

Sent

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

composta dai seguenti magistrati

dr. Enzo Rotolo,	Presidente
dr. Galeota Antonio,	Consigliere
dr.ssa Giuseppa Maneggio,	Consigliere
dr.ssa Giuseppina Maio,	Consigliere relatore
dr. Giovanni Comite,	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al \_\_\_\_\_ del Registro di Segreteria,  
proposto dal Sig. \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall' Avv.  
Angelo Fiore TARTAGLIA ed elettivamente domiciliato presso il  
suo studio in Roma in Viale delle Medaglie d'Oro n. 266;

contro

il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'Istituto  
Nazionale di Previdenza Sociale (ex gestione INPDAP);  
per la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la  
Regione Emilia Romagna n. \_\_\_\_\_, depositata il \_\_\_\_\_

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del \_\_\_\_\_ con l'assistenza

io, sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, dr.ssa  
Giuseppina Maio, l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia per parte  
appellante, l'Avv. Luigi Caliuolo per delega dell'Avv. Clementina  
Pulli in rappresentanza dell'INPS, la dr.ssa Antonella Giammichele  
per il Ministero dell'Economia e Finanze e la dr.ssa Maria Luisa  
Guttuso per il Ministero della Difesa;

Ritenuto in

### FATTO

1.- Con sentenza n. ---, ---, --- depositata in data ' ---, la  
Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna ha respinto,  
il ricorso del sig. --- volto a far annullare: il provvedimento del  
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale  
Amministrativo, in data 9 settembre prot. n. 225442WZ/5-PNP  
avente ad oggetto: "Recupero somme erogate a titolo di trattamento  
economico di attività e di quiescenza"; il provvedimento del  
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale  
Amministrativo, in data 9 novembre prot. n. 225442WZ/5-2-  
PNP avente ad oggetto il "Recupero somme erogate a titolo di  
trattamento economico di attività e di quiescenza. 2° SOLLECITO",  
nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e  
conseguente; il Decreto n. 445/ --- con cui il Ministero della  
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto, a  
far data dal 13 settembre --- la perdita del grado per rimozione  
per motivi disciplinari nei confronti del ricorrente, ai sensi del  
combinato disposto degli artt. 37 e 60, n. 6) della legge 31 luglio 1954,

n. 599; la nota n. 225442W1/4-1-PNP datata ( ) dell'Ufficio T.E.Q. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Scalo, con cui il Comando disponeva che l'INPDAP di procedesse alla "sospensione del trattamento pensionistico provvisorio" erogato a favore del ricorrente; la lettera n. 24631 del ( ) con cui l'INPDAP di ( ) informava l'Ufficio T.E.Q. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il ricorrente di aver "sospeso i relativi pagamenti di pensione a favore dell'interessato a decorrere dal 01 settembre.

2. Risulta dagli atti che l'odierno ricorrente, ex Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, con decreto ministeriale n. ( ) del 5 aprile ( ) veniva posto in congedo assoluto, a decorrere dal 13.09. siccome riconosciuto "non idoneo permanentemente al SMI in modo assoluto.

Prima della cessazione, il militare, all'epoca dei fatti penalmente indagato per la commissione di alcuni reati, con D.M. n. ( ) del in data 20 marzo ( ) era stato sospeso precauzionalmente dall'impiego ex art. 20, comma 2, della legge n.599/154, con decorrenza dal 6.03

A seguito di sentenza n. ( ) del ( ), divenuta irrevocabile il ( ) con la quale il Tribunale di ( ) aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., nei confronti del ricorrente la pena sospesa di anni 2 (due) in ordine ai reati di "tentata concussione in concorso", il Sig. ( ) veniva sottoposto a procedimento disciplinare, avviato con inchiesta formale il 7 aprile ( ) e

conclusosi con l'emissione del D. M. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

27.11. \_\_\_\_\_, con il quale veniva disposta a far data dal 13.09 \_\_\_\_\_ la

perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi del

combinato disposto degli artt. 37 e 60, n. 6) della Legge 31 luglio

1954 n. 599.

Successivamente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

ha revocato, tramite l'I.N.P.D.A.P., il beneficio del trattamento

pensionistico allo stesso corrisposto in virtù di congedo per riforma,

in quanto alla data del 19.09. \_\_\_\_\_, ossia dalla data di effettività della

perdita del grado per rimozione, il ricorrente non avrebbe avuto i

requisiti contributivi e di anzianità per percepire tale trattamento.

3. Con ricorso in appello depositato presso la Segreteria in data \_\_\_\_\_

), il sig. \_\_\_\_\_ ha rilevato vari motivi di gravame.

3.1. Erroneità ed illogicità dell'impugnata sentenza. Violazione e/o

falsa applicazione dell'art.21 bis della l.n.241/1990; Violazione di

tutti i principi in tema di diritti previdenziali acquisiti; Violazione

del principio del divieto di reformatio in pejus.

Sostiene che, del tutto erroneamente, l'impugnata sentenza ritiene

applicabili le previgenti norme dell'ordinamento militare in quanto

superate dall'art.21 bis della l.n.241/1990; richiama sul punto la

sentenza del Consiglio di Stato n.5582/2012; afferma, altresì, che il

collocamento in congedo assoluto, per infermità ex art.29

l.n.599/1954, prevale sulla sanzione disciplinare successivamente

intervenuta.

In ordine, poi, agli effetti della sanzione disciplinare della perdita

del grado rispetto all'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione ex l.n.449/1997, l'appellante richiama giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali regionali secondo cui la rilevanza retroattiva del provvedimento è irrilevante ai fini pensionistici (cita giurisprudenza delle Sezioni di primo grado sulla questione).

3.2. Erroneità dell'impugnata sentenza ed omessa motivazione sul punto; Violazione di tutti i principi in materia di irripetibilità delle somme erroneamente corrisposte al pensionato in buona fede.

Eccezione di prescrizione.

In via subordinata, rispetto al motivo assorbente, l'appellante richiama i principi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti nella sent. n.7/QM/2007, secondo cui il decorso di un lungo termine per l'emanazione del provvedimento pensionistico definitivo, unitamente all'assenza di dolo, costituiscono condizioni ostative al recupero dell'indebito pensionistico; ribadisce, altresì, l'eccezione di prescrizione dell'azione di recupero.

In conclusione, l'appellante ha ritenuto che il provvedimento disciplinare non potesse incidere sul diritto quesito al trattamento pensionistico concessogli dall'INPS nel                      ed ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto a percepire la pensione ordinaria e quella privilegiata dalla data del provvedimento di riforma con conseguente condanna delle intimate amministrazioni a corrispondergli il relativo trattamento pensionistico.

4. Con memoria depositata in data                      (che ha rilevato

l'inammissibilità del secondo motivo d'appello) si è costituito il Ministero della Difesa e con successiva memoria in data 21 luglio dopo aver ripercorso i termini fattuali e giuridici della vicenda, ha chiesto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese per euro 1.000,00; in subordine, in caso d'accoglimento dell'appello, ha chiesto l'applicazione della prescrizione quinquennale.

5. In data \_\_\_\_\_ l'appellante ha depositato una memoria, per l'odierna udienza di discussione, nella quale ha richiamato precedenti giurisprudenziali delle Sezioni di appello (Sez. I n.48/2015; Sez. II n. 789/2015 n. 256/2016, n. 706/2016), le quali affermano che il provvedimento di perdita del grado per rimozione non può incidere, travolgendolo, sul maturato diritto a percepire la pensione per effetto della riforma per inidoneità fisica.

Conclusivamente, il sig. \_\_\_\_\_ chiede che il gravame venga accolto, ribadendone integralmente le conclusioni ivi rassegnate.

L'INPS si è costituito in giudizio, quale successore ex art.21, d.l.n.201/2011, conv. nella l.n.214/2011 dell'INPDAP, depositando una memoria, in data \_\_\_\_\_, ripropone le eccezioni sollevate nel primo raso di giudizio confermando la legittimità del proprio operato.

6. All'udienza del \_\_\_\_\_, dopo l'esposizione introduttiva del Giudice relatore, i difensori delle parti si sono riportati agli atti scritti, confermandone il contenuto e le relative conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Ritenuto in

## DIRITTO

1. Preliminarmente la Sezione deve dare atto dell' estromissione del MEF dal presente giudizio, peraltro già disposta dal Giudice di primo grado per difetto di legittimazione passiva.

2. La questione oggetto del presente giudizio concerne essenzialmente l'individuazione dei corretti termini d'applicazione della disciplina normativa posta dagli artt. 37 e 61 della l. n. 599 del 1954, applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

A tal fine, occorre in primo luogo tener presente che la normativa in esame si colloca nel medesimo contesto operativo di riferimento di una serie di varie disposizioni (p.es., art. 1 del decreto - legge 3 giugno 1938, n. 1032, contenente norme sulla perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 84) che prevedevano la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare.

Dette disposizioni vennero, anche a seguito di pronunce dell'illegittimità costituzionale delle relative norme (v. C. cost. sent. nn. 3 del 1966; 78 del 1967; 112 del 1968), definitivamente abrogate dalla l. n. 08.06.1966, n. 424.

Il complessivo disegno ordinamentale avviato con tale abrogazione, ponendosi nel solco della tutela rafforzata del credito previdenziale prevista dall'art. 36 Cost., così come interpretato dalle richiamate sentenze della Corte costituzionale, è stato poi completato dall'art. 5

del d.P.R. 1092 del 1973 che ha previsto che, in linea generale, "Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di reversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo".

Il descritto contesto normativo impone, quindi, al Collegio una ricostruzione ed applicazione particolarmente attenta delle norme in esame, che rappresentano una disciplina oggettivamente e soggettivamente speciale, proprio al fine di evitare che l'effetto della loro interpretazione riproponga conseguenze non più compatibili con l'Ordinamento costituzionale.

L'art. 37 della l. n. 599 del 1954 sullo Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica stabiliva che "Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta".

In sostanza, la normativa ora richiamata - poi essenzialmente riprodotta nel D.lgs. n. 66 del 2010 e s.m.i. recante le norme sull'Ordinamento militare - assegna effetti retroattivi, che



travolgono la causa di cessazione dal servizio, alla circostanza della pendenza di un procedimento penale o disciplinare che si concluda, dopo l'intervenuta cessazione dal servizio, con una sentenza di condanna alla perdita del grado o con l'irrogazione della sanzione disciplinare della rimozione/perdita del grado, sostituendo quest'ultima causa di cessazione dal servizio a quella in precedenza verificatasi.

Infatti, l'art. 61, comma 2, della l. n. 599 del 1954 disponeva che "Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 (ossia, come nel caso in esame, la rimozione per motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina) e 7, dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente".

In altre parole, la predetta normativa, senz'altro ancora applicabile alla fattispecie per effetto della norma di salvaguardia recata dall'art.1, comma 2, del d.lgvo n.66/2010, come giustamente affermato nella sentenza impugnata, attribuisce effetti retroattivi alla circostanza della pendenza di un procedimento penale o disciplinare che si concludano, dopo la cessazione dal servizio, con la conseguente perdita del grado, (quale pena accessoria ex art.19 c.p. ovvero sanzione disciplinare), sostituendosi al precedente titolo giuridico estintivo del rapporto d'impiego.

Ciò posto, passando alla soluzione del caso in esame, in primo luogo, il Collegio osserva che, pur essendo stato sottoposto l'appellante a procedimento penale al momento della cessazione dal

servizio per invalidità, tuttavia detto procedimento si è concluso con una sentenza che - alla stregua degli atti di causa - non risulta abbia condannato anche alla perdita del grado, rimanendo per l'effetto inapplicabile a tale titolo l'art. 37, comma 2, l. n. 599 del 1954.

Quanto alla configurabilità degli effetti retroattivi con decorrenza dal 13 settembre della causa di cessazione della rimozione per perdita del grado di cui al procedimento disciplinare conclusosi nella questione che ha originato il presente giudizio, occorre osservare che, come ricordato, detti effetti retroattivi - secondo l'art. 37 della l. n. 599 del 1954 - conseguono al fatto che il procedimento disciplinare fosse in atto, ossia pendente, al momento della cessazione dal servizio per altra causa, nel caso in esame per invalidità.

Ed infatti, come ricordato, l'art. 37 della l. n. 599 del 1954 prevede che il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente, tra le quali quella per invalidità, cessi dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e soltanto 'qualora il procedimento - ossia quello al quale il sottufficiale si trovava sottoposto al momento del verificarsi dell'altra causa di cessazione - si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta'.

Sul punto il Collegio rileva che dagli atti risulta che il procedimento

disciplinare conclusosi con l'emissione del D. M. n.445/III-7/ in  
data 27.11. , con il quale veniva disposta a far data dal  
13.09. la perdita del grado per rimozione per motivi  
disciplinari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 60, n. 6)  
della Legge 31 luglio 1954 n. 599, è stato avviato con inchiesta  
formale il 27 novembre

Ciò posto, all'atto della cessazione dal servizio per invalidità, ossia  
al 13 settembre il procedimento disciplinare doveva essere  
ancora avviato, nonostante l'Ente militare già conoscesse i fatti dalla  
sentenza di primo grado, che aveva portato alla sospensione  
dell'appellante.

Anche con riferimento al procedimento disciplinare, allora,  
rimangono inconfigurabili gli effetti retroattivi previsti dall'art. 37,  
comma 2, della l. n. 599 del 1954, in quanto, in questo caso, il  
procedimento disciplinare non era pendente al momento della  
cessazione dal servizio.

2.1. Quanto precede, induce il Collegio ad escludere l'applicabilità al  
caso in esame della disciplina speciale posta dagli artt. 37 e 61,  
comma 2, della l. n. 599 del 1954, e consente di poter ritenere come  
definitivo il provvedimento dell'INPDAP col quale l'appellante  
venne dispensato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 12, l. n.  
335 del 1995 a far data dal 13 settembre

3. All'accoglimento di questo motivo d'appello consegue  
l'assorbimento delle eccezioni formulate dalla difesa dell'appellante  
relativa alla violazione degli art. 203 e ss del d.P.R. 1092 del 1973

essendo venuto meno il titolo giuridico sostanziale del credito erariale accertato dall'INPS per ratei pensionistici indebitamente erogati al sig.

Per quanto precede l'appello va integralmente accolto.

4. Dall'accoglimento dell'appello consegue l'interesse dell'INPS a vedersi accogliere l'eccezione di prescrizione formulata nella memoria di costituzione del presente giudizio.

Tuttavia, proprio perché formulata per la prima volta in grado d'appello, l'eccezione di prescrizione - notoriamente non rilevabile d'ufficio ex art. 2938 c.c. - si rivela inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.

5. In conclusione, per quanto precede il Collegio accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante a mantenere il trattamento pensionistico attribuitogli con provvedimento col quale l'appellante venne dispensato dal servizio per inabilità assoluta a far data dal 13 settembre.

6. Sulle somme arretrate spettanti a titolo di ratei pensionistici decorrenti dalla sospensione, spettano gli interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi non in cumulo integrale, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, secondo i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2002.

7. Le spese legali seguono la soccombenza, e sono liquidate come in  
dispositivo.

8. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello,  
disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione,  
definitivamente pronunciando,

dichiara il difetto di legittimazione passiva del M.E.F.;

accoglie l'appello iscritto al n. \_\_\_\_\_ del Registro di segreteria e per  
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del  
sig. \_\_\_\_\_ a mantenere il trattamento pensionistico

attribuitogli con provvedimento dell'INPDAP col quale l'appellante  
venne dispensato dal servizio a far data dal 13 settembre

Sulle somme arretrate spettanti a titolo di ratei pensionistici  
decorrenti dalla sospensione, spettano gli interessi legali e  
rivalutazione monetaria, da calcolarsi come stabilito in motivazione.

Liquida le spese legali nella misura di euro 1.000,00 in favore di  
parte appellante, ponendole a carico, in parti uguali delle  
amministrazioni appellate (Ministero della Difesa ed I.N.P.S.).

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.


Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

Cons. Giuseppina Maio

Pres. Enzo Rotolo




Il Dirigente  
Dott. Massimo Biagi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA il giorno

